



Importazione diretta dell'automobile

Comperare una nuova auto oppure un'auto usata all'estero può essere un buon affare. Questa pubblicazione vi informa sulla procedura d'importazione delle vetture dall'UE e dagli USA.



Importazione diretta	
Definizione	2
Facilità dal 1995	2
Prezzi all'estero	2
Equipaggiamento diverso	2
L'acquisto in Svizzera	2
Garanzia: auto acquistata all'estero	2
Dogana e tariffe	
Documenti importanti	3
Imposte doganali	3
Avanzare nei giorni lavorativi	3
Ufficio doganale interno	3
Rientro dal soggiorno all'estero	3
Disposizioni doganali	3
Informazioni ulteriori	3
Tecnica	
Manutenzione del sistema antinquinamento	4
Rilevamenti complementari in Svizzera	4
Motociclette	4
Pneumatici secondo 92/93/CEE	4
Attestato ibridi ai sensi dell'OPBT	4
Dimostrazione della sicurezza tramite Crash test	4
Procedura	
Caratteristiche del certificato UE	5
Omologazione nazionale senza valore	5
Modalità di pagamento	5
Rimborso IVA	5
Trasferimento	5
Permuta	5
Occasione con certificato UE	5
Occasione a partire dal 01.01.1997	5
Immatricolazione	5
Informazioni ulteriori	6
Domande? Dubbi?	6
Buone o cattive esperienze	6
Importazione diretta dall'UE	
Valori limiti precedenti	6
Disposizioni sul gas di scarico a partire dal 01.01.2001	6
Perché non tutti i modelli?	6
Dove trovare il certificato UE?	6
Da stabilire nel contratto	6
Certificato di conformità EU	6
Importazione diretta dagli USA	
Indicazioni tecniche	7
Gas di scarico: l'anno del modello fa fede	7
Vignetta del gas di scarico per i modelli a partire dal 1996 e modelli dal 2008	7
Gas di scarico: modelli di altri anni	7
Disposizioni sulle emissioni sonore	7
Gas di scarico: Euro 5	7

Importazione diretta

Definizione

La grande maggioranza degli automobilisti svizzeri acquista un'automobile nuova che è commercializzata in Svizzera dall'intermediario dell'importatore ufficiale. L'automobilista sceglie un determinato modello presso il concessionario di automobili. L'officina acquista il modello desiderato dall'importatore come rappresentante del costruttore dell'auto per un determinato paese. Le auto, come altri prodotti, possono essere acquistate direttamente all'estero per poi essere importate. Nell'ipotesi di tale «importazione diretta», dovranno essere rispettate le leggi e disposizioni vigenti in Svizzera e nel paese d'acquisto.

Facilità dal 1995

Dall'ottobre 1995, le disposizioni tecniche per i veicoli stradali in Svizzera sono state allineate a quelle dell'Unione europea (UE). Di conseguenza, anche l'importazione diretta di un'auto per uso proprio è diventata più facile.

I costosi controlli dei gas di scarico e delle emissioni sonore non saranno più necessarie se:

- l'auto acquistata in Europa è dotata di un certificato di conformità EU o che
- l'auto acquistata negli USA è dotata di una vignetta EPA relativa ai gas di scarico (è necessaria la misurazione delle emissioni sonore).

In caso che non ci sia nessuna delle due certificazioni a disposizione, occorre inviare i dati tecnici del veicolo all'importatore svizzero (www.auto-schweiz.ch) informandosi sui un eventuale controllo di componenti con il costo relativo.

Prezzi all'estero

Per farsi un'idea sui prezzi delle auto nei paesi confinanti basta consultare le riviste estere o visitare Internet (www.adac.de/euautopreise/ oppure su www.google.ch=>car prices eu - europa). Tuttavia, c'è la possibilità di richiedere i prezzi direttamente presso un'officina all'estero.

Altro equipaggiamento

All'estero, i modelli sono spesso equipaggiati in modo più semplice che in Svizzera. Chi rinuncia volentieri a un certo lusso, riesce ad ottenere un ulteriore risparmio. Tuttavia, chi non analizza attentamente l'equipaggiamento dell'auto offerto all'estero può finire per acquistare un modello che risulta più economico, solo perché ha una dotazione inferiore.

L'acquisto in Svizzera

Colui che non vuole acquistare la sua auto dal concessionario ufficiale (www.auto-schweiz.ch), può rivolgersi ai rivenditori in Svizzera che, su ordine, si occupano dell'importazione diretta delle auto. Troverete l'elenco di tali importatori diretti su Internet (p.es. www.vfas.ch). La vicinanza del rivenditore svizzero per l'importazione diretta ha alcuni vantaggi: l'ufficio è in Svizzera e la compravendita è soggetta alla legislazione svizzera.

D'altra parte, la responsabilità legale per le carenze di due anni, che nell'UE deve essere offerta per obbligo dal venditore, è più vantaggiosa per l'acquisto delle auto d'occasione e le auto nuove rispetto a quella prevista dalle disposizioni legali svizzere. Per le auto d'occasione, la garanzia nell'UE può essere ridotta da 24 a max. 12 mesi. Questa «garanzia» però deve essere eseguita in loco, ossia all'estero.

In Svizzera, i rivenditori per l'importazione diretta sono svantaggiati e in diretta concorrenza con le autofficine che, con la loro ampia infrastruttura di vendita, conoscono e rappresentano il marchio ufficiale.

I membri del TCS ci riferiscono che i rivenditori per l'importazione diretta preferiscono vendere «auto nuove» di pochi mesi (praticamente delle occasioni) e con pochi chilometri piuttosto, che auto nuove vere e proprie, mai messe in circolazione. All'estero, le concessionarie ufficiali di automobili preferiscono vendere ai cittadini svizzeri anche le occasioni piuttosto che le auto nuove.

Garanzia: veicolo acquistato all'estero

Secondo la Comco (Commissione della concorrenza), in caso di necessità, i concessionari ufficiali di automobili in Svizzera sono obbligati a eseguire tutte le prestazioni in garanzia valide, in conformità alle indicazioni del costruttore sulle auto di importazione diretta del marchio rappresentato. Troverete più informazioni sul sito www.comco.ch. Per esempio la Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di veicoli del 21.10.2002 o la Legge federale sui cartelli e altre restrizioni alla concorrenza del 15.10.2002.

Tuttavia, per il rivenditore può essere conveniente, con una differenza di soli 3'000 franchi, rischiare la burocrazia lenta che impedisce il trattamento veloce delle pratiche di garanzia.

Dogana e tariffe

La direzione generale delle dogane pubblica su Internet «www.zoll.admin.ch» le tariffe valedoli nel giorno di consultazione. Le tariffe doganali indicate di seguito si riferiscono alla pubblicazione 18.56 «Importazione di autoveicoli da parte di privati» del 23.12.2007 dell'Amministrazione federale delle dogane AFD, e sono soggette a piccole modifiche.

Documenti importanti

Prima di recarvi al confine con la vostra nuova auto dovete accertarvi di avere tutti i documenti necessari (l'eventuale certificato di origine EUR. 1, licenza di circolazione, fattura con/senza IVA). Per lo sdoganamento dalla UE è necessaria una dichiarazione di esportazione. Il venditore si occupa di fare eseguire la bollatura presso l'ufficio doganale competente (nella località ove ha sede la propria ditta). Per lo sdoganamento in Svizzera è inoltre necessaria una dichiarazione d'importazione (da richiedere presso la dogana svizzera).

Per l'importazione, l'auto deve essere immediatamente dichiarata alla dogana svizzera. Innanzi tutto viene applicato il timbro «esportazione definitiva» sul retro della dichiarazione di esportazione rilasciata dalla dogana UE. Alla dogana svizzera viene consegnata la dichiarazione d'importazione, il documento EUR. 1, se disponibile, la fattura e la licenza di circolazione. La dogana svizzera emette un rapporto di perizia (formulario 13.20 A; CHF 15.–) timbrato sul fronte. Questo è necessario per presentare l'auto all'Ufficio della circolazione stradale competente e per il certificato di assicurazione.

Imposte doganali

Dal gennaio 1997 deve essere versata un'imposta sugli autoveicoli. Questa è pari al 4% del valore dell'auto per i veicoli dotati di certificato di circolazione delle merci EUR. 1 (certificato d'origine). Il documento EUR. 1 viene consegnato dal venditore. Tale certificazione può essere procurata presso un ufficio doganale per un'automobile proveniente dall'UE (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna ecc), dai paesi dell'EFTA (Islanda, Norvegia) e da diversi altri nuovi paesi dell'UE (per esempio Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca) e altri paesi estereuropei. Questa certificazione consente l'importazione dell'auto esente da imposte. Anch'essa deve essere bollata dall'ufficio doganale in cui viene timbrata la

dichiarazione d'esportazione. Per esempio, per un'auto acquistata in Germania, deve essere aperta dalla dogana tedesca, più precisamente dall'ufficio competente ove ha sede il venditore (esempio: il venditore a Stoccarda deve recarsi presso l'ufficio di Stoccarda). Se non può essere fornita la certificazione EUR. 1, alla dogana d'importazione dovrà essere corrisposta un'imposta sugli autoveicoli da CHF 12.– a 15.– per ogni 100 kg di peso a vuoto.

Tale «imposta sul peso» va applicata alle auto provenienti dagli USA, dal Giappone e dalla Corea. In ogni caso deve essere corrisposta anche l'IVA svizzera del 7,6%. Questa è calcolata sul totale del valore dell'auto, compresa l'imposta sugli autoveicoli applicata (eventualmente) dalla dogana d'importazione.

Esempio, auto dalla Germania:

Valore dell'auto	CHF	40'000.–
Imposta sugli Autoveicoli (4%)	CHF	1'600.–
Totale parziale	CHF	41'600.–
IVA (dal 2011, 8%)	CHF	3'328.–
Imposte totali	CHF	4'928.–

Avanzare nei giorni lavorativi

Non appena si raggiunge il confine, il veicolo deve essere presentato alla dogana per il disbrigo delle pratiche doganali. Consigliamo di mettersi prima in contatto con la dogana per sapere in quale giorno o a quale ora lo sdoganamento può essere effettuato nel modo più agevole possibile (cfr. «Ulteriori informazioni» su questa pagina).

Ufficio doganale interno

Se si desidera far eseguire lo sdoganamento presso un punto franco doganale o un ispettorato doganale (ufficio doganale interno), l'ufficio doganale di confine rilascia un certificato d'annotazione, valido per due giorni (formulario 15.25).

Rientro dal soggiorno all'estero

Chi acquista un'auto o una moto durante un soggiorno all'estero prolungato (almeno un anno, per esempio per formazione o ferie) e desidera importarla e sdoganarla in Svizzera come masserizia di trasloco, deve provare di averla usata per la circolazione all'estero per almeno sei mesi.

La messa in circolazione di veicoli sdoganati esenti da imposte come proprietà di trasloco

avviene senza problemi. Non sono necessarie le dispendiose misurazioni dei gas di scarico e delle emissioni sonore. Gli adattamenti tecnici si limitano ai dettagli semplici come il disco del tachimetro, i pneumatici, i fari ecc. Il veicolo può essere registrato direttamente presso l'ufficio cantonale della circolazione stradale.

Disposizioni

Le principali disposizioni doganali sono riassunte in diversi fogli d'istruzioni (disponibili presso le direzioni doganali circolari). Essi sono:

- Importazione di autoveicoli da parte di privati,
- Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati.

Ulteriori informazioni

Le direzioni doganali seguenti vi forniscono informazioni maggiori sullo sdoganamento: www.google.ch => ezv.admin.ch/services/

- Basilea
Tel.: 061 / 287 12 87
kdbs.zentrale@ezv.admin.ch

- Sciaffusa
Tél.: 052 / 633 11 11
kdsh.zentrale@ezv.admin.ch

- Ginevra
Tel.: 022 / 747 72 72
kdge.zentrale@ezv.admin.ch

- Lugano
Tel.: 091 / 910 48 11
kdti.zentrale@ezv.admin.ch

Tecnica

Manutenzione del sistema antinquinamento

La manutenzione dei gas di scarico mediante misurazione deve essere eseguita a parte e non è legata alle disposizioni sui gas di scarico, come ad esempio Euro 3. Presentando l'auto presso l'ufficio della circolazione stradale è necessario presentare anche il documento di manutenzione del sistema antinquinamento debitamente compilato. La manutenzione dei gas di scarico deve essere eseguita da un'officina svizzera. L'officina conferma il servizio antinquinamento per motivi giuridici apponendo timbro e firma. Le manutenzioni dei gas avvenute all'estero, come ad esempio il test speciale dei gas di scarico AU (Abgasuntersuchung – controllo dei gas di scarico), non sono riconosciute in Svizzera per motivi giuridici (essi non sono nella zona della sovranità elvetica).

Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento necessario per la perizia può essere richiesto presso auto-svizzera al prezzo di 38.– franchi tramite pagamento anticipato via Internet «www.auto-svizzera.ch». Di seguito, qualsiasi officina sarà abilitata ad effettuare il servizio antinquinamento. Il documento può essere acquistato anche presso le concessionarie di automobili.

Ulteriori rilevamenti in Svizzera

Se non siete in possesso della documentazione richiesta, la certificazione di conformità alle disposizioni in materia di gas di scarico e di emissioni sonore, può essere presentata all'ente soltanto con la conferma dell'importatore ufficiale oppure da un organo di controllo svizzero.

Il rilevamento delle emissioni sonore per l'automobile (www.google.ch=>dtc-ag.ch) viene a costare 500.– franchi. Tale misurazione deve essere fatta prima. Essa è valida per tutti i veicoli che non dispongono di un certificato di conformità UE.

Un rilevamento (Scuola d'ingegneria di Bienna, laboratorio di controllo dei gas di scarico a Nidau; Internet «<http://labs.ti.bhf.ch>») costa da 1900.– (motori a benzina) a 2300.– franchi (motori diesel), un'eventuale misurazione successiva costerà fra 1300.– e 1900.– franchi. La misurazione dei gas di scarico è necessaria per tutti i veicoli privi del certificato di conformità UE o di vignetta EPA (veicoli dagli Stati-Uniti).

Motociclette

Per le moto ammesse alla circolazione in Europa dal 01.10.1998 esiste una nuova certificazione di conformità UE (dettagli al sito: www.stva.zh.ch/, rubrica Informazioni tecniche sui veicoli e corrispondenti istruzioni). Dal 01.01.2007 sono in vigore delle disposizioni in materie di gas di scarico più severi (Euro 3). Per i ciclomotori non esistono ancora certificati UE.

Pneumatici secondo 92/23/CEE

Le vetture nuove e quelle importate, dei quali la 1° messa in circolazione è avvenuto dopo il 1° ottobre 2007, devono essere equipaggiate di pneumatici che corrispondono alla direttiva europea 92/23/CEE. Queste hanno sul fianco la sigla d'immatricolazione ECE. «e2» significa che il pneumatico è stato omologato in Francia (2 = Francia).



«S» = sound; marcato sul fianco di ogni pneumatico.

Acquistare solo dei pneumatici, che hanno la sigla «s» il numero di approvazione del tipo con la sigla «e» di seguito. I veicoli immatricolati tra il 01.10.1980 e il 01.10.2007 che devono essere equipaggiati di nuovi pneumatici nuovi dopo il 01.10.2010, devono essere imperativamente dotati di pneumatici «sonori».

Attestato ibridi ai sensi dell'OPBT

L'attestato ai sensi dell'OPBT (Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione) disciplina la messa in circolazione di prodotti elettrici a bassa tensione e i loro controlli successivi. Esso è armonizzato con la legislazione della comunità europea.

Le autovetture ibride importate direttamente dalla UE, dal 29.07.2008 non necessitano più dell'attestato separato ai sensi dell'OPBT. Devono essere rispettate le direttive comuni (per es. certificato C.O.C.).

Le auto ibride importate direttamente dagli USA, con costo superiore a CHF 30'000.–, non necessitano più dei controlli ai sensi dell'OPBT. Le «ibride» importate direttamente dagli USA devono restare in possesso dell'acquirente autorizzato. L'adempimento ai sensi dell'OPBT decade se l'auto ibrida viene ceduta per denaro o gratuitamente.

Per maggiori informazioni vedere le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade del 29.07.2008 relative all'applicazione dell'OPBT per le vetture. Cercare con www.google.ch in internet => ASTRA Merkblatt NEV

Dimostrazione della sicurezza tramite Crash test

In Svizzera, le automobili immatricolate di 3.50 t al massimo devono, secondo la modificazione dell'OETV del 28 marzo 2007, corrispondere alla direttiva europea 96/79/CEE relativa alla protezione passeggeri o al regolamento ECE n° 94 concernente la collisione frontale. La modificazione dell'OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali) dell'articolo 104a relativo alla protezione della parte frontale è entrato in vigore il 01.07.2007.

Le norme europee dei crashtest, concernenti la protezione delle parti laterali, con l'autorizzazione dell'UE entreranno in vigore il 01.10.2007. Per quanto concerne la protezione dei passeggeri, in caso di una collisione laterale, i veicoli devono corrispondere alla direttiva 96/27/CEE o al regolamento ECE n° 95, in conformità all'OETV, articolo 104b.

Tutte le vetture che sono in circolazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea, e dei quali si desidera fare l'importazione diretta in Svizzera, bisogna farsi rilasciare un'attestazione da uno dei centri di controllo riconosciuti dall'USTRA (p.es. www.dtc-ag.ch), a conferma che il veicolo corrisponda alla tecnologia attuale per quanto riguarda la protezione delle parti anteriori e laterali.

L'importazione diretta è possibile per tutte le vetture, che nei crashtest sono state valutate con 4 e 5 stelle, quali troverete elencati sul sito Internet www.safercar.gov. Per tutte le altre vetture che hanno solo 3 stelle o che non sono elencati, la richiesta d'importazione diretta deve essere fatto presso la VFAS (www.vfas.ch).

Il VFAS può organizzare i documenti necessari per ogni vettura valutata con 4 o 5 stelle. Questi documenti sono richiesti dall'ufficio di motorizzazione per l'esame ufficiale e una valutazione per veicolo costa 500.– franchi.

Procedura

Caratteristiche di riconoscimento del certificato UE

Due caratteristiche distinguono il certificato UE dagli altri documenti per l'ammissione alla circolazione nazionale all'estero.

- Il numero d'approvazione per il veicolo (cifra 0.6 del certificato) è composto da 4 o 5 parti, divise da un asterisco (*). Il numero comincia con una «e» minuscola. Esempio: e1*93/1*0007*02.
- Informazioni sulla classe fiscale di appartenenza del veicolo negli stati UE (cifra 37 del certificato). Il certificato UE riporta i dati dei diversi paesi, non presenti invece su un documento valido solo per un paese.

Ammissione nazionale senza valore

I documenti nazionali per l'ammissione alla circolazione rilasciati dagli stati europei non sono validi in Svizzera. L'officina o il venditore estero deve procurarsi il certificato UE dal costruttore/importatore. Purtroppo, risulta difficile farsi consegnare tale documento da molti costruttori e importatori. Per questo è assolutamente necessario stabilire nel contratto di compravendita che il veicolo deve essere fornito con il certificato UE, oppure è bene non pagare fintanto che non si viene in possesso del certificato. Inoltre deve essere scritto che il veicolo adempie le disposizioni in materia di gas di scarico Euro 4 per veicoli con 1° immatricolazione nel periodo dal 01.01.2010 al 30.09.2010 oppure Euro 6 con 1° immatricolazione dal 01.10.2015.

Modalità di pagamento

Pagando in contanti e con una certa abilità per le contrattazioni, anche all'estero è possibile ottenere degli sconti. Ma anche qua è bene stare attenti ai rivenditori poco seri. Il TCS consiglia di non effettuare nessun pagamento anticipato o acconto. La cosa più sicura è il pagamento in contanti alla consegna.

Rimborso IVA

L'IVA nell'UE va dal 15 al 25% (www.google.ch=>Mehrwertsteuervergleich). La fattura deve essere timbrata dalla dogana straniera. Successivamente, il venditore potrà rimborsare l'IVA. Dalla fattura deve in ogni caso risultare chiaramente se l'importo indicato contiene l'IVA.

Trasferimento

La soluzione più conveniente è quella di guidare personalmente la vettura a casa. È possibile anche la spedizione con camion. Se il destinatario in Svizzera è un privato, allora dovrà essere presente personalmente alla dogana per lo sdoganamento e il pagamento della fattura. Se l'acquirente in Svizzera è una ditta, i costi di sdoganamento possono essere fatturati dallo spedizioniere. Per le targhe esistono le seguenti possibilità:

- a) «Importazione»: il trasferimento con le targhe svizzere, valide da tre a quattro giorni, è possibile se i paesi di transito sono d'accordo (polizia, dogana). In caso di dubbio, è possibile rivolgersi all'ambasciata competente. Le targhe sono disponibili presso gli uffici cantonali della circolazione al costo di circa 150 franchi. I singoli uffici possono decidere autonomamente sulla consegna delle targhe. In conformità alle disposizioni della direzione doganale generale e dell'ufficio federale per le strade ciò è possibile. Per il trasferimento dall'estero in Svizzera è conveniente ordinare le targhe con l'assicurazione contro la responsabilità civile presso il venditore estero del veicolo. In Olanda, per il trasferimento è necessario procurarsi da soli un'assicurazione: www.rialto.nl.
- b) «Esportazione»: per il trasferimento dalla Svizzera all'estero si ottengono targhe svizzere valide da uno a quattro giorni (costi tra CHF 70.– e CHF 150.– circa, più cauzione). A tale scopo, è necessario presentare personalmente una richiesta per il rilascio di una licenza temporanea.

Permuta

La permuta di auto d'occasione, cosa oramai comune in Svizzera, è invece difficile con l'acquisto all'estero. L'auto usata deve essere venduta privatamente.

Occasione con certificato UE

Le auto d'occasione possono essere importate dall'UE purché il veicolo sia stato immatricolato all'estero per la prima volta dopo il 01.10.1995 con un certificato UE e tale certificato possa essere fornito dall'officina, dall'importatore o dal costruttore. Si consiglia

di stabilire nel contratto di compravendita che il certificato UE è consegnato insieme al veicolo. A tale scopo è necessaria una copia del libretto di circolazione tedesco o per lo meno il numero di telaio del veicolo.

La ditta Automobiles Peugeot, in 75016 a Parigi, rilascia il certificato UE gratuitamente. Altri costruttori (p.es. Mercedes) richiedono 40 euro.

Occasione a partire dal 01.01.1997

Attenzione: i veicoli d'occasione immatricolati per la prima volta all'estero fra il 01.01.1997 e il 31.12.2000 possono essere ammessi in Svizzera soltanto se conformi alla disposizione in materia di gas di scarico «EURO2». Di conseguenza, «EURO3» " per autovetture con una immatricolazione dal 01.01.2001 al 31.12.2005, «Euro4» per autovetture con immatricolazione dal 01.01.2006 al 30.09.2010 e «Euro5» per autovetture con immatricolazione dal 01.10.2010. Se nel contratto d'acquisto è indicata la norma sui gas di scarico, questa fa chiarezza per l'acquisto di vetture usate.

Immatricolazione del veicolo

Se è disponibile la certificazione di conformità UE per i veicoli europei oppure se nel vano motore delle auto americane (per i modelli a partire dall'anno 1996) si trova una vignetta per i gas di scarico ed è stata superata la misurazione dell'emissione sonora ed il veicolo è stato sdoganato (rapporto di perizia, formulario 13.20 A rilasciato dalla dogana) ed è disponibile il documento sulla manutenzione del sistema antinquinamento, è possibile recarsi direttamente all'ufficio cantonale della circolazione per richiedere l'immatricolazione. Presentando a tale ufficio il veicolo importato direttamente per l'esame ufficiale, in caso di necessità è possibile richiedere in alcuni cantoni una «Autorizzazione al trasferimento del veicolo senza targhe». Per la registrazione, oltre ai documenti del veicolo e ai formulari di sdoganamento, è necessario allegare il certificato d'assicurazione. Qualora l'ufficio della circolazione non conceda tale autorizzazione, è necessario richiedere una targa temporanea per l'auto. A tale scopo occorre presentare all'ufficio della circolazione il documento d'identità personale e i dati tecnici del veicolo.

Importazione diretta dall'UE

Con il veicolo assicurato è possibile presentarsi all'esame presso l'ufficio della circolazione senza targhe (o con targhe provvisorie). Le targhe definitive si riceveranno soltanto ad esame superato.

I costi per la prima messa in circolazione delle auto nuove ammontano a circa CHF 100.– (cantone di Ginevra senza certificato UE: da CHF 220.– a CHF 410.–). L'ammissione di un veicolo d'importazione diretta è limitata a una persona per anno.

Informazioni ulteriori

Sono disponibili nel documento «Istruzioni sull'esonero dall'approvazione del tipo» (17.09.2010). Esso regola nei dettagli la procedura per l'approvazione del tipo. Singoli esemplari possono essere ottenuti gratuitamente presso l'Ufficio federale delle strade (Ustra), 3003 Berna, per fax (031 323 23 03).

L'ASA, Associazione dei servizi della circolazione, pubblica gli indirizzi di tutti gli uffici della circolazione in Internet al sito «www.asa.ch». Presso le singole sezioni cantonali della circolazione sono disponibili informazioni sull'importazione diretta.

Domande? Dubbi?

Informazioni concernenti l'importazione diretta riceverete dal servizio telefonico «Auto», chiamando il numero: 0900 599 099 (CHF 4.23/minuto), Consulenze sulle automobili, un servizio anche per chi non è socio del TCS.

Piaceri/dispiaceri dell'importazione diretta

Se avete difficoltà nell'importazione diretta perché il venditore non vuole consegnare il certificato UE o perché deve essere acquistato a caro prezzo, allora riferite il caso al TCS (TCS, Importazione diretta, Buhholzstrasse 40, 6032 Emmen; tus@tcs.ch).

Precedenti valori limite

Se l'importazione riguarda veicoli molto vecchi, valgono generalmente i valori limite «storici». Il veicolo da importare deve essere conforme alle disposizioni sulle emissioni sonore e di gas vigenti in Svizzera al momento in cui il veicolo straniero è stato ammesso alla circolazione la prima volta.

Disposizioni sui gas di scarico a partire dal 1° gennaio 2001

Dal 1° gennaio 2001 è in vigore la diagnosi di bordo europea (EOBD) per tutte le auto con motore «Otto» (Euro 3). La direttiva n° 98/69/CE stabilisce i requisiti di Euro 3 e Euro 4. Dal 1° gennaio 2004 l'obbligo dell'EOBD vale anche per le auto con motore diesel. Nel contratto di compravendita, l'acquirente stabilisce la conformità del veicolo in base alla direttiva 98/69/CE. Nel capitolo relativo ai gas di scarico della dichiarazione di conformità è codificato se l'auto risponde ai requisiti Euro 3 (102A) o Euro 4 (102B).

Perché non tutti i modelli?

Dall'entrata in vigore del mercato unico, nel 1993, i produttori possono far autorizzare le auto alla vendita in tutti i paesi UE con un'unica procedura. È tuttavia possibile la produzione e la vendita dei modelli di autovetture già autorizzati distintamente per diversi paesi UE secondo le precedenti procedure. Ciò significa: attenzione con l'acquisto di un'auto d'occasione all'estero! Si può dedurre che dall'anno di costruzione 1998 i costruttori possano presentare per tutti i modelli un certificato UE.

Dove si riceve il certificato UE?

Sulla base delle disposizioni UE, le automobili con approvazione del tipo possono lasciare lo stabilimento produttivo soltanto se dotate di tale documento. Le leggi nazionali negli stati membri della UE potrebbero però fare delle concessioni eccezionali ai costruttori.

Esempio: In base alla legge tedesca il produttore può rinunciare al certificato UE se ha i documenti per l'immatricolazione nazionale in Germania. In questo caso il produttore deve accertare di poter emettere in qualsiasi momento, in caso di necessità, il certificato UE. Se il certificato UE non è con la vettura, il venditore/meccanico lo può procurare tramite l'importatore/produttore.

Stabilire nel contratto

Per una messa in circolazione senza problemi della vettura acquistata all'estero è bene stabilire nel contratto i seguenti requisiti:

- consegna del certificato di conformità CE
- il veicolo nuovo rispetta le disposizioni attuali svizzere in materia di gas di scarico (Euro 3 o 4)
- consegna del libretto di assistenza timbrato dal rappresentante del marchio
- rilascio della dichiarazione di esportazione
- rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1

Certificato UE

La certificazione di conformità CE (detta anche certificato UE o COC) è la prova che l'auto rispetta tutte le disposizioni necessarie all'immatricolazione. In ogni contratto di compravendita deve essere stabilita la consegna del certificato insieme all'auto. Il requisito per successive prestazioni in garanzia è il libretto d'assistenza timbrato dal concessionario estero del marchio.

Esempio campione del certificato UE

EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG Bitte sorgfältig aufbewahren, jedoch nicht im Fahrzeug
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY Please keep safely, not inside the car
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE A garder avec précaution, mais pas dans le véhicule
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CEE Favor guardar con cuidado, pero no en el vehículo
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE Per favore conservare con cura, non in macchina
CERTIFICADO CEE DE CONFORMIDADE Favor guardar com cuidado, mas não no veículo
EEG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING Alstublieft goed bewaren, maar niet in het voertuig

Esempio campione del certificato UE: il documento originale più importante per l'importazione diretta. Mancano le lingue dei nuovi stati membri dell'UE.

Importazione diretta dagli USA

Indicazioni tecniche

Negli USA, non è possibile acquistare le auto provviste del certificato di conformità UE. Per queste vetture americane, bisogna prestare attenzione che sono equipaggiati di pneumatici adatti alla velocità massima, di un parabrezza in vetro composto e di un contachilometri che indichi anche i «km/h». I fanali (compresi gli indicatori di direzione e i catarifrangenti) dei veicoli provenienti dagli Stati Uniti d'America sono riconosciuti solo se sono provviste della sigla «SAE» o «DOT» e che la disposizione, il colore e l'ombreggiatura sono conformi alle prescrizioni. Per le cinture di sicurezza e i relativi punti di fissaggio si riconosce il test in base alle norme USA (direttiva del DFGP del 19.01.1973). Inoltre è necessario fare attenzione che per le vetture interessate siano rispettate le normative relative alla protezione dei pedoni e di impatto anteriore e posteriore, oltre che degli pneumatici <S> (Sound).

Gas di scarico: l'anno del modello fa fede

Le vetture equipaggiate di un motore ad accensione comandata (motori a benzina) che corrispondono alle disposizioni degli Stati Uniti o californiane applicabili alle vetture di turismo a partire dall'anno di modello 1995, adempiono le disposizioni svizzere sui gas di scarico dal 1° ottobre 1995 fino al 31 dicembre 1996 per le vetture di turismo con un peso complessivo non superiore di 2500 kg e di max. 6 posti a sedere (conducente compreso).

Le vetture equipaggiate di un motore ad accensione comandata (motori a benzina) che corrispondono alle disposizioni degli Stati Uniti o californiane applicabili alle vetture di turismo modelli del 1996, adempiono le disposizioni svizzere sui gas di scarico dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000, per le vetture di turismo con un peso complessivo non superiore di 2500 kg e di max. 6 posti a sedere (conducente compreso).

La data della prima immatricolazione indicata sulla «Registration card» fa fede. Il cosiddetto «Certificate of title» è senza valore.

Vignetta del gas di scarico per la gamma di modello 1996 e 2008


Le vetture di questo tipo sono muniti di una vignetta nel vano motore. Intitolata: «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» o «IMPORTANT VEHICLE INFORMATION». Essa riporta il nome del costruttore del veicolo, la cilindrata, la designazione del motore, diversi dati per la regolazione del motore e l'osservazione seguente: «This vehicle conforms to U.S. EPA NLEV regulations applicable to 1996 model year new LEV passenger cars». Per autovetture a partire dall'anno modello 2008 le vignette di regola hanno una nuova disposizione (vedi esempio). Fonte: Ufficio federale delle strade, «Istruzioni sull'esonero dall'approvazione del tipo», 17.09.2010.

Gas di scarico: modelli di altri anni e auto pesanti

La concordanza delle direttive sui gas di scarico tra Svizzera e USA, di modelli di altri anni e di vetture con più di 2500 kg e più di 6 posti a sedere sono, vista la complessità delle informazioni, da cercare nel documento: «Istruzioni, dal 17 settembre 2010, sull'esonero dall'approvazione a seconda del tipo» (in Internet: www.astra.admin.ch sotto Documentazione, Prescrizioni).

Disposizioni sulle emissioni sonore

Per veicoli importati dagli Stati Uniti d'America, le emissioni sonore devono essere misurati secondo le prescrizioni svizzere. Per fare ciò, bisogna rivolgersi all'Ufficio cantonale della circolazione stradale o presso il DTC Dynamic Test Center AG a Vauffelin (www.asa.ch oppure www.dtc-ag.ch). Le autovetture devono rispettare un valore limite di 74 dB(A)



Esempio di una vignetta americana sui gas di scarico «EPA» a partire dal 2008, anno del modello.

dal 01.10.1995. Le autovetture con immatricolazione dal 01.10.1986 fino al 30.09.1995 devono rispettare il valore limite di 75 dB(A).

Per le vetture sportive e quelli fuoristrada, è solitamente necessario di effettuare delle modifiche per ridurre il rumore (costi all'incirca 1200 franchi). Le aziende specializzate in tali modifiche fanno sovente degli annunci nelle riviste specializzate.

Gas di scarico: Euro5

In base alla disciplina del regolamento CE n° 692/2008, i mezzi motorizzati leggeri (con motore diesel o benzina) conformi alle normative californiane sui gas di scarico a partire dall'anno modello 2007 sono adeguati alle direttive svizzere sui gas di scarico (da Euro 5) a partire da: 1° gennaio 2011 le vetture con un peso totale (classe M1) con max. 2'500 kg e (classe N1) con un peso vuoto fino a 1'280 kg e dal 1° gennaio 2012 le vetture (classe M1) con un peso totale oltre 2'500 kg e (classe N1) con un peso a vuoto superiore a 1'280 kg, se conformi alle direttive californiane per «Ultra Low- (ULEV), Super Ultra Low Emission Vehicles (SULEV) and Partial Zero Emission Vehicles (PZEV) für passenger cars oder light duty trucks».

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION			
DR. ING. H. C. F. PORSCHE AG STUTTGART - GERMANY			
ENGINE FAMILY: ID 1PR 3.0 V8 GNEK EVAP FAMILY: 1PR 1008 AY PAC ENGINE DISP.: 3.0 L			
EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM: SFI-AIR-TWC-HO2S			
IF SPECIFICATIONS OUT OF RANGE, SEE WORKSHOP MANUAL FOR DETAILED ADJUSTMENT INSTRUCTIONS			
SPECIFICATIONS APPLICABLE TO ALL ALTITUDES			
ENGINE TUNE-UP SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS		EXHAUST EMISSION STANDARDS	STANDARD CATEGORY
ENGINE AT OPERATING TEMPERATURE, AT LEAST		CERTIFICATION	TIER I
90° C. GEAR IN NEUTRAL		IN-USE	TIER I ALTERNATIVE
ITEM	SPEC	INSTRUCTION	
1. IDLE SPEED (RPM)	800±40	ELECTRONICALLY CONTROLLED, NOT ADJUSTABLE	THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA AND STATE OF CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 1996 MODEL YEAR NEW MOTOR VEHICLES.
2. TIMING SETTING (BTDC AT RPM)	2°±2° 800	ELECTRONICALLY CONTROLLED, NOT ADJUSTABLE	
3. IDLE MIXTURE (CO%)	0.8±0.4	OXYGEN SENSOR CONTACT CONNECTED; MEASURE BEFORE TWC; NOT ADJUSTABLE, ELECTR. CONTROLLED	THREE WAY CATALYTIC CONVERTER OBD II CERTIFIED
SEE OWNERS MANUAL AND WARRANTY-MAINTENANCE SCHEDULE FOR ADD. INFORMATION			
VALVE LASH: NO OTHER ADJUSTMENTS NEEDED			
999.008.109.00			

Esempio di una vignetta americana sui gas di scarico «EPA» prima del 2008, anno del modello.

touring club

suisse schweiz svizzero

© TCS Consulenze & Perizie, Emmen
doctech 3590 PGR
Indice 06
N° attuale: 3590it Data: 22.11.2010